

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

22.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea</i>):	
Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1850)	221
PRESIDENTE	221, 224, 225
ALFANO	223
COTTONE	224
POLI, <i>Relatore</i>	222, 225
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	222, 225
TRIVA	223
ZAMBERLETTI	224
ZOLLA	224

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 febbraio 1973.

Onorevoli colleghi, comunico che, in data 12 febbraio 1974, la Commissione bilancio ha nuovamente espresso parere contrario sui seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, è sostituito dal seguente:

« Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 29 gennaio 1934, nu-

La seduta comincia alle 10.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

mero 115 e successive modificazioni, è stabilito nella seguente misura:

- a) per il militare lire 2.500;
- b) per la moglie lire 2.000;
- c) per il figlio lire 1.500;
- d) per il genitore lire 800;
- e) per il fratello o la sorella lire 600;
- f) per l'avo o l'ava lire 600 ».

ART. 1-bis.

Il disposto di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applica anche alla moglie e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva che in conseguenza della chiamata in servizio militare vengano a perdere lo stipendio.

ART. 1-ter.

L'articolo 2 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248 è sostituito dal seguente:

« Per i militari in servizio obbligatorio di leva che abbiano a carico la moglie o uno o più figli, si applicano le norme di cui all'articolo 1 limitatamente ai punti a), b), c) e d) ogni qualvolta il militare sia tenuto a perdere lo stipendio o la retribuzione a seguito della chiamata alle armi ».

POLI, *Relatore*. La mia posizione di relatore in questo caso è imbarazzante, avendo per la seconda volta la Commissione bilancio espresso parere contrario a taluni emendamenti accolti all'unanimità dalla nostra Commissione. A questo punto è pertanto assolutamente necessario prendere una decisione, perché non è più possibile continuare una sorta di confronto, di braccio de ferro, il cui risultato è di non far procedere l'*iter* del disegno di legge, che rimane fermo.

Probabilmente sono un illuso, o comunque un ottimista ad oltranza, ma intendo riproporre certe considerazioni già svolte anche perché mi sembrano, le richieste avanzate da questa Commissione, così ovvie e giuste che non credo possano essere respinte per una semplice questione di procedura.

Il problema, cioè, è di stabilire se il principio sostenuto dalla Commissione è valido, se vogliamo cioè effettivamente regolamentare il servizio di leva nel nostro paese, dando la possibilità ai giovani con famiglia a carico di adempiere il loro dovere nei confronti dello Stato senza preoccuparsi della situazione che lasciano a casa, ovvero se preferiamo lasciare

a carico dei giovani suddetti una situazione familiare spesse volte insostenibile.

È inutile infatti proporre continuamente sussidi per cercare di alleviare le situazioni che di volta in volta si creano nelle famiglie; a me pare che in una Repubblica come la nostra, basata sul lavoro e dotata di una tra le migliori Costituzioni del mondo, si debba dare al cittadino anche il diritto di compiere il proprio dovere senza sobbarcarsi a sacrifici il più delle volte insostenibili.

Noi dobbiamo cioè riconoscere l'inopportunità di erogare sussidi e contributi — che sono sempre fatti deteriori dal punto di vista umano — e la necessità di concedere diritti ben precisi, tra cui fondamentale è quello, rilevato dalla Commissione e da essa intelligentemente sostenuto, di riconoscere al personale di leva almeno la stessa posizione di quello richiamato o trattenuto alle armi.

È questo il punto su cui il Governo dovrà soffermare la sua attenzione; sono d'accordo anch'io che attualmente non sono previste nel bilancio le somme necessarie a questo fine, e che occorre perciò una variazione del bilancio stesso, però è una cosa che si può fare. Se il Ministero degli interni non ha i fondi per sopperire a questo tipo di necessità, il Ministero della difesa ha senz'altro in bilancio somme destinate a sussidi e contributi, somme che possono essere trasferite secondo le necessità: in questo caso per risolvere una situazione diventata insostenibile.

Anche se la V Commissione ha espresso parere negativo sulle nostre richieste, quello che è importante è stabilire il principio, se vogliamo cioè riconoscere — ripeto — al personale di leva un diritto che mi sembra giusto e sacrosanto in modo da non porre certi giovani — proprio nel momento in cui devono adempiere al primo dovere di cittadino nei confronti dello Stato — in condizione di rilevare che lo Stato non comprende le loro necessità. Io credo che questo sia un punto che non può più essere ignorato: insisto quindi perché la Commissione faccia ancora una volta suo tale principio, e lo continui a sostenere.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho già avuto occasione, nella precedente seduta di questa Commissione in cui si è discusso questo provvedimento, di esprimere il pensiero del Governo sull'argomento. Mi sembra che le innovazioni proposte dal relatore circa il sistema di erogazione dei sussidi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi pongano un problema che va affrontato e risolto non in questa Commissione e

neppure in questa sede. Il disegno di legge per l'aumento di tali sussidi ha fatto seguito ad una richiesta del Ministero della difesa, volta ad adeguare il sussidio giornaliero alle vicende monetarie che si sono registrate in questi ultimi anni, e la dimensione della spesa a ciò necessaria — limitata ad alcune decine di milioni — è attualmente sopportabile da parte del Ministero dell'interno attraverso le voci di competenza relative ad interventi assistenziali.

Dicevo che non è questa la sede per approfondire il problema, indubbiamente serio, posto dal relatore, in quanto tutti sappiamo che il sistema di reclutamento, la durata del servizio militare, l'età in cui i cittadini devono essere chiamati ad assolvere gli obblighi di leva formano oggetto di esame da parte del Ministero della difesa, e su questi argomenti si vanno avanzando varie ipotesi e proposte. È dunque in quella sede che il discorso va affrontato ed approfondito.

Se si insistesse in questo braccio di ferro tra questa Commissione e la V Commissione bilancio per quanto riguarda i problemi di copertura — ed il Governo, per altro, è sensibile all'esigenza di risolvere anche i problemi relativi alle famiglie dei militari di leva — se si insistesse, dico, in questo atteggiamento, si arrecherebbe un danno notevole a quelle famiglie che attendono ormai da tanto tempo l'aumento del sussidio e che di esso si vedrebbero private. Ci dobbiamo infatti rendere conto che l'estensione della concessione del sussidio anche alle famiglie bisognose dei militari di leva comporterebbe delle cifre macroscopiche, che il Ministero dell'interno non è attualmente in grado né di valutare né di reperire nei suoi bilanci ordinari, e credo che lo stesso Ministero del tesoro non abbia presentemente la possibilità di trovare una diversa soluzione.

Ferma restando perciò l'esigenza di affrontare tale discorso in una sede più opportuna, prego la Commissione stessa di voler approvare al più presto il testo pervenutoci dal Senato, affinché le famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi possano ricevere — sia pure nella modesta misura fissata — il sussidio maggiorato che attendono.

ALFANO. Certamente, le recenti espressioni del ministro del tesoro La Malfa in Assemblea hanno lasciato un'eco in tutti noi: in me hanno destato un profondo senso di angoscia e di preoccupazione, mentre in lei, onorevole sottosegretario, sembrano aver lasciato un vivo senso d'allarme e quindi un profondo

panico, causato dalla sua appartenenza al Governo e dai forti richiami che, quasi da grande oppositore, quasi dimenticando di essere ministro del tesoro, l'onorevole La Malfa ha fatto, volendo senza dubbio richiamare innanzitutto la maggioranza ed il Governo. Io però vorrei guardare ben in faccia la realtà, e ragionare con calma: lei infatti, onorevole sottosegretario ci ha tracciato un quadro di panico che non l'ha fatto riflettere sulla reale portata finanziaria di questo provvedimento.

L'articolo 2 del disegno di legge afferma che all'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 2490 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1972 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi. Si presuppone quindi che fin dal 1972 vi siano queste somme a disposizione del provvedimento. Dopo le dichiarazioni del Governo ci chiediamo: sono ancora disponibili, o non lo sono più, le somme del capitolo 2490 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno? Se è vero — com'è vero — che nel bilancio del 1973 abbiamo lo stesso capitolo, che figura anche nel bilancio di previsione per il 1974, c'è da essere certi che queste somme esistono: Nasce il sospetto quindi che queste somme siano state destinate ad altri scopi: ed in questo caso, onorevole sottosegretario, lei avrebbe una certa attenuante per giustificare la sua posizione.

Se l'onorevole sottosegretario ci dicesse ora che, per delle necessità riferite agli anni 1972 e 1973 le somme sul capitolo 2490 dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'interno sono state distolte, noi potremmo discutere circa la decorrenza da dare alle disposizioni che ci accingiamo ad approvare, e così decidere, in linea subordinata, che tale decorrenza sia stabilita dal 1° gennaio 1974.

TRIVA. Noi non stiamo discutendo la disciplina della leva, né quella del richiamo alle armi, ma soltanto un provvedimento di carattere assistenziale in favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi.

Il fatto strano è che, mentre il militare durante il periodo della leva non ha diritto a sussidi, appena è trascorso tale periodo immediatamente usufruisce del sussidio, come se la situazione della famiglia subisse delle variazioni conseguenti al cambiamento della sua posizione militare.

Ma questo è un discorso inaccettabile, perché quello della leva è un servizio obbligatorio, indipendente dalla situazione del singolo

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

cittadino, alla cui famiglia può talvolta recare gravi danni.

Il sottosegretario ha parlato di enormi aggravati di spesa, cosa che io contesto; proprio ieri è stato affermato che in Italia l'età media in cui i cittadini contraggono matrimonio è 26 anni, e da ciò ne consegue che il discorso dei sussidi si porrà sempre in termini limitati.

Sostengo quindi in pieno le considerazioni svolte dall'onorevole Poli, anche per quanto riguarda la competenza della nostra Commissione, che su tale argomento è primaria.

ZAMBERLETTI. Mi pare che due siano i problemi di fondo che sono stati sollevati: uno relativo al *quantum* messo a disposizione delle famiglie bisognose, e l'altro all'estensione dei sussidi a coloro che svolgono il servizio di leva. Siccome a causa delle proposte formulate da questa Commissione si è delineato un conflitto con la Commissione bilancio, varrebbe forse la pena di esaminare tutta una serie di problemi che non sono di esclusiva competenza della nostra Commissione.

A questo punto si impone infatti una scelta molto importante nel senso che, o riteniamo che tutti i giovani debbano affrontare il servizio di leva — ed allora dobbiamo porli in condizione di poter mantenere le proprie famiglie, quando sono bisognose — oppure dobbiamo fare in modo che coloro che hanno nel proprio lavoro l'unico mezzo di sostentamento per la propria famiglia possano ottenere l'esonero. Non si può prevedere da una parte l'esonero e dall'altra i sussidi, che ora si vorrebbero estendere anche al servizio di leva: questo non è altro che un cumulo di contraddizioni.

TRIVA. Intanto diamo il sussidio, poi vedremo.

COTTONE. Vorrei far osservare ai colleghi intervenuti nella discussione, che gli argomenti trattati esulano dal tema propostoci dal disegno di legge in esame, che in fondo non fa che ampliare una legge già esistente, e precisamente la n. 1248 del 1957. Perciò, se nel suo contesto volessimo inserire tutti gli argomenti oggi toccati, dovremmo anzi tutto cambiare il titolo del provvedimento perché, così come esso è, non li potrebbe mai comprendere. Noi dobbiamo in questo momento prendere in esame il testo e l'argomento che ci sono sottoposti ed esprimere il nostro parere positivo o negativo su di essi. Se vogliamo estendere il problema, dobbiamo o mutare il

titolo del disegno di legge, o presentare un altro progetto di legge, di iniziativa nostra o del Governo.

TRIVA. Non credo che la questione stia in questi termini...

COTTONE. Ripeto che ci troviamo di fronte alla modifica dell'articolo 1 di una legge in vigore, la n. 1248 del 1957, che appunto fissa le misure del sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, per le famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi o trattenuti; su quest'argomento noi dobbiamo dire sì o no. Il Senato, attraverso l'esame compiuto nelle varie Commissioni, si è espresso favorevolmente: noi, se vogliamo esprimerci contro il testo che abbiamo in discussione, non possiamo che procedere nei modi che ho prima detto.

PRESIDENTE. Mi permetto di riassumere la situazione circa il provvedimento al nostro esame, dal momento che forse essa non è emersa dal dibattito con sufficiente chiarezza. La nostra Commissione ha proposto degli emendamenti; la V Commissione bilancio si è trovata in contrasto con le nostre proposte, ed ha espresso parere contrario.

Faccio osservare al Governo che il progetto di legge in discussione è stato approvato dal Senato il 28 febbraio 1973, e che, tenendo conto della svalutazione monetaria avvenuta durante lo scorso anno e di quella che si prevede per il 1974, questi sussidi, quando saranno erogati, verranno falcidiati da una svalutazione complessiva del 22 per cento; ricordo poi agli onorevoli commissari che se essi insistono sugli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso per due volte parere contrario, a norma dell'articolo 94, terzo comma, del regolamento, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea.

ZOLLA. Vorrei soffermarmi un attimo sulla prospettata esigenza di estendere ai militari di leva i benefici stabiliti con il disegno di legge al nostro esame.

A questo punto sarà forse opportuno richiamare l'attenzione di tutti sulle norme che oggi regolamentano l'esonero dal servizio di leva per i giovani appartenenti a famiglie bisognose. Afferma la legge che non è sufficiente che il giovane sia capofamiglia, ammogliato e con prole, e che sia l'unico lavoratore del nucleo familiare, perché possa rimanere a casa. Occorre infatti dimostrare anche che la famiglia non ha altri cespiti di guadagno, altre entrate, e che i genitori, oltre ad aver su-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1974

perato i 65 anni d'età, non fruiscono di alcun trattamento pensionistico, per cui la famiglia vive dell'apporto lavorativo dell'unico figlio.

In base alla mia esperienza, posso dire che le informazioni migliori sono quelle fornite dai carabinieri; però anche esse possono qualche volta essere restrittive, per cui in effetti capita che vengano chiamati alle armi giovani che avrebbero tutto il diritto di essere esonerati. Penso quindi che la cosa migliore sarebbe rivedere l'intera normativa, soprattutto per quanto attiene alla chiamata alle armi ed all'esonero dei cittadini che rappresentano l'unico e vero sostegno del nucleo familiare; il sussidio, invece, potrebbe allontanare nel tempo la prospettiva di una migliore regolamentazione.

D'altra parte tanto il ministro della difesa quanto l'ufficio stampa del Ministero della difesa hanno dichiarato che è già pronto un disegno di legge per anticipare il limite di età per il servizio militare di leva, in modo che i giovani possano prestarlo prima di iniziare la loro vita professionale; inoltre, sempre con lo stesso provvedimento, il servizio di leva sarà ridotto di 6 mesi, ed i ragazzi ammogliati e con prole saranno esonerati in base ad una interpretazione più estesa della norma.

Stando così le cose noi rischiamo, con la rimessione all'Assemblea, di rendere un pessimo servizio ai militari richiamati o trattenuti in servizio, che hanno un grande bisogno che lo Stato dedichi attenzione al loro nucleo familiare. Cerchiamo un altro modo, quindi, per risolvere il problema del servizio di leva, ed evitiamo di estendere la portata del provvedimento in esame, cosa che per troppo tempo ne potrebbe differire l'approvazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

POLI, Relatore. Innanzitutto prendo atto della larga convergenza che si è determinata sulle posizioni che ho portato avanti, il che mi rassicura che nella Commissione c'è una precisa volontà per quanto riguarda gli indirizzi da dare a questo disegno di legge e alla sua articolazione. Faccio osservare poi che non sarebbe la prima volta che in Italia si concede uno sussidio alle famiglie bisognose dei militari di leva: già l'articolo 1 della legge 22 gennaio 1934, n. 115 prevedeva una concessione del genere. Questo precedente storico ci consente di rilevare che l'idea che ho prospettato non è peregrina. Quello che mi ha preoccupato,

e mi ha spinto ad avanzare la proposta di ampliamento della portata del disegno di legge, è stato l'aver letto degli episodi veramente poco edificanti: quali quello del giovane, riportato su un giornale il 20 luglio 1973, che è stato rinvio a casa dal servizio militare, in quanto, sposato e padre di un bambino, era l'unico sostegno economico della famiglia, o quello del giovane che è dovuto andare in caserma con la moglie e due bambini. Dobbiamo in questo momento decidere se vogliamo finalmente prendere in considerazione le necessità di fronte alle quali si trovano molti giovani che sono chiamati a prestare servizio militare e che vogliono farlo, ma che non sono nelle condizioni obiettive per poterlo fare, senza arrecare un grave danno alle proprie famiglie.

Il problema è questo e di fronte al conflitto indubbiamente esistente tra la nostra Commissione, il Governo e la V Commissione, abbiamo soltanto una strada da seguire, se il Governo continua ad insistere nella sua posizione: la rimessione all'Assemblea del disegno di legge, affinché ogni problema sia chiarito in quella sede.

Concludo proponendo di insistere sugli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso per due volte parere negativo.

PUCCI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Confermo quanto ho già rappresentato nel corso della seduta sulla opportunità di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del testo, così come è stato approvato dal Senato.

ART. 1.

Le misure del sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, indicate nell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, sono stabilite come appresso:

a) per il militare, nei casi in cui spetta ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 gennaio 1934, n. 115	L. 1.000
b) per la moglie	» 1.000
c) per il figlio	» 600
d) per il genitore	» 600
e) per il fratello o la sorella	» 450
f) per l'avo o l'ava	» 450

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 2490 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1972 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Dò ora nuovamente lettura degli emendamenti proposti dal relatore.

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, è sostituito dal seguente:

« Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 29 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni, è stabilito nella seguente misura:

a) per il militare	L. 2.500
b) per la moglie	» 1.500
c) per il figlio	» 1.500
d) per il genitore	» 800
e) per il fratello o la sorella	» 600
f) per l'avo o l'ava	» 600

ART. 1-bis.

Il disposto di cui all'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applica anche alla moglie e ai figli dei militari in servizio obbligatorio di leva che in conseguenza della chiamata in servizio militare vengano a perdere lo stipendio.

ART. 1-ter.

L'articolo 2 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, è sostituito dal seguente:

« Per i militari in servizio obbligatorio di leva che abbiano a carico la moglie e uno o più figli, si applicano le norme di cui all'articolo 1 limitatamente ai punti a), b), c) e d) ogni qualvolta il militare sia tenuto a perdere lo stipendio o la retribuzione a seguito della chiamata alle armi ».

Ricordo che su tali emendamenti la Commissione bilancio si è espressa negativamente il 22 maggio e il 12 dicembre 1973 e che la nostra Commissione ha proposto il 28 novembre 1973, in sede legislativa, tali emendamenti dopo averli acquisiti, in sede referente, il 16 maggio 1973.

Poiché il relatore Poli ha proposto di insistere sugli emendamenti presentati, pongo in votazione la sua proposta avvertendo che, se essa sarà approvata il disegno di legge sarà rimesso all'Assemblea.

(È approvata).

Il disegno di legge è pertanto rimesso all'Assemblea ai sensi del terzo comma dell'articolo 94 del regolamento, essendo il testo della Commissione quello proposto dal relatore il quale predisporrà la relazione.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI
